



Procedimento n. 3 /2022 – legge n. 3/2012 - piano del consumatore – legge n. 3/2012

Proponente: sig. Gennaro Argano, difeso dall'Avv. Salvatore Galloro

Professionisti OCC: Avv. Maria Luigia Ienco e Avv. Rocco Migliaccio



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letta la proposta del sig. ██████████, nella formulazione definitiva presentata il 5 maggio 2022 - che rispetto all'originario piano apportava un miglioramento nella soddisfazione dei creditori dall'originario 25% al 50%, sebbene aumentando l'arco temporale di durata dei pagamenti che diventa di 126 mesi;

-letta la originaria Relazione del 31.1.2022 dei gestori dell'OCC, Avv. Maria Luigia Ienco e Avv. Rocco Migliaccio (depositata unitamente alla proposta e al piano) nonché la relazione integrativa del 5 maggio 2022 (in ordine alla modifica dello stesso sulla percentuale di soddisfazione dei creditori e sul contestuale prolungamento dei tempi di realizzo del piano);

-considerato che il reddito disponibile da parte del proponente, come da accertamenti compiuti dall'Occ, comporta un effettiva condizione di sovraindebitamento (atteso che il nucleo familiare è composto, oltre che dallo stesso, dalla moglie, casalinga, e da due figli, ██████████, studenti.; il reddito annuo dell'██████████, dipendente A.N.M., unico sostentamento familiare, è pari, come risulta nel triennio 2019-2021 a circa 30/32.000 euro con un reddito mensile medio di circa 1.750 euro – p. 13 Relazione Occ; il sig. ██████████ non possiede immobili di proprietà e l'abitazione familiare è in affitto con canone mensile indicato dall'Occ in euro 600 mensili; l'argano è intestatario di un unico bene mobile registrato, una autovettura immatricolata nel 2006 del valore stimato di euro 900; le spese familiari mensili, inclusive del predetto canone locativo, sono state quantificate in euro 1.343 a fronte di un impegno finanziario mensile particolarmente esoso (pp. 10,11,12 della Relazione dell'Occ);

-rilevato che non vi sono creditori ipotecari e che il solo creditore privilegiato è rappresentato dal Comune di Napoli (per TARI) per il modesto importo di euro 2.512,80 – comunque pagato al 100% e che il ricorrente non possiede immobili di proprietà, ma l'unico bene mobile è una autovettura del valore stimato dall'Occ in euro 900;

-rilevato che il piano prevede, oltre al pagamento al 100% dei crediti prededucibili e del creditore privilegiato (comune di Napoli), il pagamento dei creditori chirografari al 50% in 126 rate mensili di pari importo per la complessiva durata del piano di 10 anni e 5 mesi;

-rilevato pertanto che il piano si distende in oltre 10 anni – arco temporale certamente lungo - ma che, come condivisibilmente segnalato anche dai gestori dell'Occ nel verbale di udienza del 23 giugno 2022 (in atti), trova nella specie una specifica giustificazione in considerazione della peculiare situazione familiare collegata a seri problemi di salute della moglie e di un figlio del proponente che *“che comportano anche spese di salute anche ingenti, oltre naturalmente alle spese di routine a fronte*

di uno stipendio mensile di circa 1600 euro” o, più correttamente, circa 1750 (vedi verbale del 23.6.2022 in atti);

-rilevato che, a fronte di pur varie richieste di accesso al credito dei proponenti, come evidenziato anche dal gestore della crisi, esistono ragioni di tali accessi collegate alle precarie condizioni di salute della moglie (affetta da una grave patologia psichiatrica come diagnosticata da medici pubblici nonché dalla severa forma di epilessia cui il secondogenito ██████████ è affetto sin dall'età preadolescenziale (Cfr. pp. 34-35 della Relazione dell'Occ del 5 maggio 2022);

-ritenuto, a questa stregua, che non possa, stante quanto dedotto e documentato nonché accertato nella Relazione dei gestori dell'Occ, integrarsi il requisito della colpa grave, come richiesto dalla norma, per escludere il proponente dalla procedura;

-rilevato che il proponente, stante la documentazione prodotta e come riferito dagli stessi gestori della crisi (Cfr., pp. 5-6 della Relazione dell'OCC del 5.5.22), risulta essere soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile alle procedure concorsuali, non risultando che eserciti attività di impresa in forma individuale o collettiva, che non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti ad altri procedimenti di composizione della crisi, che non ha subito per cause a lui imputabili nessuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;

-rilevato altresì che la documentazione fornita dal proponente è risultata idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (come evidenziato nella Relazione dei gestori dell'OCC, p. 36);

- rilevato che non risultano allo stato atti di frode certificati o evidenziati dal gestore della crisi negli ultimi cinque anni;

-rilevato che, sebbene i gestori della crisi non ne facciano espressa menzione, l'alternativa liquidatoria appare, nella specie, meno vantaggiosa rispetto al presente piano, attesa l'assenza di beni immobili da liquidare, e con la presenza nel patrimonio del proponente di un solo bene mobile registrato consistente in una autovettura immatricolata nel 2066 e il cui valore è stato stimato dall'Occ in euro 900;

-preso atto pertanto che i gestori della crisi ha attestato la fattibilità del piano in relazione all'effettivo reddito disponibile del proponente (Relazione dell'Occ, p. 41);

-rilevato infine che in sede di udienza di omologa, sebbene ritualmente avvisati, nessuno dei creditori né il Comune di Napoli privilegiato (peraltro pagato per l'intero nel piano) né alcun altro creditore chirografario hanno sollevato osservazioni o contestazione al predetto piano;

P.Q.M.

Emette il seguente

DECRETO

di omologazione del piano del consumatore proposto da ██████████ nella versione definitiva del 5 maggio 2022, come attestata con la relazione dei gestori dell'OCC, Avv. Maria Luigia Ienco e Avv. Rocco Migliaccio, come integrata e depositata in pari data;

Dispone che la proposta del 5 maggio 2022, attestata con la Relazione integrata dei gestori dell'OCC del 5.5.2022, , ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e parti interessate a cura del gestori della crisi, Avv. Maria Luigia Ienco e Avv. Rocco Migliaccio (che dovranno nel termine di 7 giorni produrre in atti, mediante deposito nel fascicolo telematico, la prova dell'avvenuta

comunicazione) e che siano altresì pubblicati sul sito del Tribunale oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dello stesso gestore della crisi;

Dispone che il proponente non richieda ulteriori finanziamenti sino alla completa esecuzione del presente piano;

Dispone che i pagamenti dovranno avvenire mensilmente e precisamente entro il giorno 5 di ogni mese, e che i gestori della crisi dell'Occ, Avv. Maria Luigia Ienco e Avv. Rocco Migliaccio, curino la sorveglianza dell'intera fase esecutiva, riferendo all'ufficio le trasgressioni significative e gli incidenti di esecuzione non componibili;

Dispone, consequenzialmente all'omologa del piano, che venga interrotta ogni eventuale cessione del quinto detratta dalla busta paga (essendo incompatibili con l'esecuzione del piano);

Manda la cancelleria per le comunicazioni al proponente, anche presso il suo difensore, Avv. Salvatore Galloro, nonché ai gestori della crisi dell'OCC, Avv. Maria Luigia Ienco e Avv. Rocco Migliaccio;

Il 19/07/2022

Il giudice designato
dott. Virgilio Dante Bernardi

VZ *di Giuseppe Rafferty*
Napoli, 22/7/2022

ES
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo